

«Der nebenamtliche Richter»: quando il giudice non è né togato né laico

Nella terminologia si verificano talvolta situazioni comparabili a quelle riscontrate nelle telecomunicazioni: in questo settore le fasce di frequenza per determinate emissioni sono limitate e quelle già occupate (o sature) non possono essere utilizzate per altre emittenti. Così accade anche per i termini: quelli che hanno un significato ben preciso non possono essere risemantizzati a piacere, pena l'incomprensione e la confusione generale.

Un termine che nella legislazione federale svizzera solleva talvolta qualche perplessità deriva appunto, in parte, da una situazione di questo tipo e concerne la figura del «giudice federale non di carriera», denominazione non tra le più eleganti e piane, ma che ha il pregio di designare inequivocabilmente il tipo particolare di magistrati a cui si riferisce. Come si è giunti a questa denominazione?

La problematica è emersa a margine delle modifiche legislative connesse con la riforma giudiziaria votata dal Popolo con la nuova Costituzione del 1999¹. Nel suo disegno di legge sul Tribunale federale del 28 febbraio 2001 (D-LTF)² il Consiglio federale aveva previsto oltre ai giudici ordinari la figura del «giudice supplente» («Ersatzrichter», «juge suppléant») inteso come un magistrato che avrebbe, in linea di principio, esercitato la funzione di giudice soltanto in caso di vacanza (impedimento, malattia ecc.) dei giudici ordinari o che al limite avrebbe potuto essere sollecitato occasionalmente per far fronte a carichi di lavoro straordinari. Questi giudici erano già contemplati nel precedente regime dell'organizzazione giudiziaria (art. 1 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, OG³), ma mentre il testo tedesco dell'OG li denominava «nebenamtliche Richter»⁴ («giudici supplenti», «juges suppléants»), nel disegno D-LTF si era modificata la denominazione tedesca in «Ersatzbundesrichter». Questa modifica intendeva segnare anche terminologicamente, rispetto alla designazione trådita nella OG, il fatto che il giudice di milizia non è un magistrato a tempo parziale, ma proprio un supplente che è chiamato a far le veci di un giudice ordinario; in questo senso la nuova denominazione tedesca voleva scientemente avvicinarsi a quella francese e italiana dell'OG, rispettivamente, appunto, «juge suppléant» e «giudice supplente».⁵

Dal canto suo, l'Assemblea federale non volle tuttavia modificare la situazione esistente sotto il regime dell'OG e desiderava dunque che questa categoria di magistrati potesse essere impiegata non solo in caso di vacanza di un giudice ordinario, ma anche a seconda delle necessità o della mole di lavoro. Per concretare questa intenzione, nel testo tedesco della LTF il legislatore stralciò pertanto l'«Ersatzrichter» e reitrodusse la figura del «nebenamtlicher Richter».⁶

Ricapitolando:

OG del 16.12.1943	Ersatzmann	Supplente	Suppléant
Modifica OG del 4.10.1991	Nebenamtlicher Richter	Supplente	Suppléant
Disegno LTF del 28.2.2001	Ersatzbundesrichter	Giudice supplente	Juge suppléant
LTF del 17.6.2005	Nebenamtlicher Bundesrichter	Giudice non di carriera	Juge suppléant

Tale ripensamento su un termine tedesco chiave per tutta l'amministrazione della giustizia non poteva lasciare indifferenti i redattori del testo italiano, perché metteva in luce il senso esatto che il legislatore voleva dare al termine «nebenamtlicher Richter»; occorreva quindi adottare anche in italiano un termine che rispettasse la scelta divergente fatta dal Parlamento. A tal fine non si poteva riprendere la nozione di «supplente» utilizzata nel testo italiano dell'OG; questo concetto, che nella nostra legislazione traduce di regola i termini composti con il suffisso «Ersatz-» («Ersatzmitglied», «Ersatzmann» ecc.), non è adeguata per riferirsi alla funzione del «nebenamtlicher Richter». Il «supplente», in italiano, è colui che esercita temporaneamente una funzione che non può essere svolta dal titolare poiché assente o indisponibile, mentre con il termine «nebenamtlich» si vuole anche designare persone (giudici cantonali, avvocati ecc.) che non esercitano la funzione di giudice federale a titolo principale e che sono impiegate a seconda delle necessità del tribunale, quasi dei giudici «di milizia» nel senso elvetico dell'espressione. Considerata la sua accezione precisa e poco estendibile, il termine «supplente» non poteva neppure, per ipotesi, essere ridefinito o tecnicizzato – come talvolta capita nella legislazione con i termini del linguaggio comune⁷ – tanto più che la scelta di ripristinare in tedesco il termine dell'OG imponeva molta cautela, pur non essendo, evidentemente, una ragione sufficiente per ripristinarlo, o anzi confermarlo, anche in italiano. Occorreva dunque un altro termine italiano.

Le denominazioni correnti in Italia (giudice togato, onorario, laico ecc.) non potevano essere riprese tali e quali poiché troppo inerenti al sistema della magistratura italiana, né si poteva far capo ai concetti di altre ontologie come ad esempio quella del mondo accademico (optando ad es. per designazioni del tipo «giudice straordinario», «giudice incaricato» ecc.), poiché settorialmente troppo connotati. In fondo, andava auscultato attentamente il termine tedesco: ciò che il tedesco «nebenamtlich» suggerisce è che la persona in questione esercita una

professione, ha scelto un indirizzo, una carriera, distinta dalla sua attività di giudice e che quest'ultima ha rispetto alla sua carriera uno statuto accessorio. Perché allora non ispirarsi semplicemente al termine tedesco e indicare esplicitamente che queste persone avendo optato per un'altra carriera professionale rivestono talvolta la funzione di giudice a titolo accessorio, ossia sono giudici ma non ne fanno la loro carriera, in altri termini che sono «giudici non di carriera»? Non trattandosi di un'espressione polirematica, è importante soffermarsi su ognuna delle componenti di questa designazione:

- la negazione «non» sottolinea in primo luogo che l'attività principale di queste persone è un'altra e che, di riflesso, gli interessati non fanno parte dell'organico del TF. In questo senso tiene conto del fatto che non hanno uno stipendio fisso, poiché sono retribuiti in funzione delle pratiche svolte e delle ore lavorative, non beneficiano della previdenza professionale per l'attività svolta presso il TF e che non hanno un onere lavorativo fisso. Non possono inoltre diventare presidenti o vicepresidenti del TF né essere membri della Corte plenaria;
- il termine «carriera»: considerato che sia i giudici ordinari sia quelli non di carriera sono eletti per un periodo di sei anni, non vi è per questi magistrati una carriera nel senso di ascensione graduale a livelli di responsabilità professionale superiori e quindi il termine «carriera» non può che riferirsi alla professione principale (carriera dunque in senso di via professionale scelta) dell'interessato e non a una ipotetica carriera di giudice federale;
- il termine «giudice» resta impregiudicato dalla negazione: «giudice non di carriera» non è, evidentemente, la denominazione di un titolo, come potrebbe esserlo dottore, avvocato, professore, ma designa semplicemente, in modo generico, una categoria di giudici distinti da quelli ordinari, né la legge impone a chi esercita tale funzione di presentarsi rinunciando al titolo di giudice o obbligandolo magari a precisare di non esserlo di carriera.

*Jean-Luc Egger, lic. in lettere, Cancelleria federale, Sezione Legislazione e lingua,
Email: Jean-Luc.Egger@bk.admin.ch*

*Filippo Grandi, lic. iur., Cancelleria federale, Sezione Legislazione e lingua,
Email: Filippo.Grandi@bk.admin.ch*

Note

- 1 Per cui cfr. il messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, segnatamente 458 segg.
- 2 FF 2001 4025 (ted. BBl 2001 4480; franc. FF 2001 4281).
- 3 RS 173.110 [CS 3 499] abrogata il 1° gennaio 2007 [RU 2006 1205].
- 4 Nel primo testo dell'OG questi giudici erano denominati «Ersatzmänner», «supplenti», «suppléants»; la denominazione era stata poi modificata, soltanto nel testo tedesco, in «nebenamtliche Richter» nel 1991 (AS 1992 I 288), con la precisazione che «es handelt sich dabei um eine rein redaktionelle Änderung, welche die Stellung der Ersatzrichter der beiden eidgenössischen Gerichte nicht berührt und nur den deutschen Text betrifft» (BBl 1991 II 532).
- 5 Cfr. in particolare il n. 4.1.1.1 del messaggio, FF 2001 3837: «Il nuovo termine tedesco di «Ersatzrichter» invece di «nebenamtlicher Richter» (art. 1 OG) è stato adottato poiché meglio si avvicina alla designazione francese di «suppléant». D'altro canto, evidenza l'intenzione di tornare alla funzione originaria dei giudici supplenti. Il «giudice di milizia» non dovrebbe di fatto più essere una sorta di giudice federale a tempo parziale – come avviene invece oggi a causa del sovraccarico cronico del Tribunale federale – ma un vero e proprio supplente che sostituisce i giudici ordinari indisponibili e aiuta occasionalmente in caso di sovraccarico di lavoro».
- 6 Cfr. il nuovo tenore dell'art. 1 cpv. 3 LTF nel paragrafo della seduta del CSt del 23.09.2003.
- 7 Sulla ridefinizione quale «principale responsabile della condizione tipica del linguaggio giuridico» cfr. Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, Einaudi, Torino 2001, pp. 11–12.